



**REGIONE SICILIANA
E. R. S. U. - Catania**

IL DIRETTORE

OGGETTO: Contenzioso Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Catania – Sentenza non definitiva R.G. 6689/11 – Sentenza definitiva n° 4529/2015 – Pagamento acconto somme Sig. Anaclerio Salvatore =

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n° 20 del 25/11/02 avente per oggetto “interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia” ed in particolare gli artt. 1, lett. d) e 3, lett. h) che prevedono, tra i fini istituzionali degli EE.RR.SS.UU., quello di promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali destinate agli studenti in collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Enti locali e gli altri organismi per il Diritto allo Studio universitario, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con le comunità civili;

VISTO il contratto stipulato in data 15/02/2002, con decorrenza dal 1° Gennaio 2002 e sino al 31 Dicembre 2006, per la durata di anni 5 – senza tacito rinnovo contrattuale - con il quale questa Amministrazione conferiva al Sig. Anaclerio Salvatore:

Incarico di Autista per la conduzione degli automezzi di servizio e dell’Autobus di proprietà dell’Ente nel territorio della Regione Siciliana e, compatibilmente con la natura dell’attività da svolgere, possono essere affidati compiti e servizi esterni all’ambito regionale:

- Tale attività sarà svolta dal collaboratore in piena autonomia senza vincolo di subordinazione, per questo le parti si danno reciprocamente atto che il collaboratore non fa parte dell’Organico dell’Ente committente;
- Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera in via continuativa, concordando di volta in volta con il Responsabile dell’OO.UU. o un suo delegato;
- Il collaboratore è chiamato ad eseguire i servizi richiesti sempre nei limiti delle 36 (trentasei) ore settimanali per 5 o 6 giorni lavorativi;
- Per motivate esigenze di servizio è consentita l’autorizzazione fino a n° 24 (ventiquattro) ore lavorative extra mensili – tale limite può essere superato fino ad un massimo di 36 (trentasei) ore mensili, per eccezionali esigenze; =

Compenso complessivo mensile di €. 1.457,85=, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali – per 12 mensilità – previa presentazione di regolare notula accertata dal Dirigente incaricato:

- Il compenso orario lordo per le ore mensili eccedenti è pari ad €. 8,91=;
- Il Trattamento di fine incarico (TFI) sarà pari ad 1 (una) mensilità per ogni anno di attività, al termine del contratto;

VISTE le proroghe contrattuali:

- = Anno 2007 – Lettera del 21/12/2006, prot. 7035, - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;
- = Anno 2008 – Lettera del 08/02/2008, prot. 732, - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008;
- = Anno 2009 – Lettera del 31/12/2008, prot. 8129, - per ulteriori tre mesi fino al 31 Marzo 2009;

VISTA la Delibera consiliare n° 698 dell'11/05/2009, con la quale il C.d.A., all'unanimità, decideva di prorogare per tutto l'anno 2009 i contratti del personale a tempo determinato, comprensivo quello del Sig. Anaclerio Salvatore;

CONSIDERATO che il totale complessivo corrisposto al Sig. Anaclerio Salvatore per l'attività svolta dallo stesso presso quest'Ente - dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2009 - ammonta a complessivi €. 138.160,00;

VISTO l'allegato Ricorso n° 6689/11 promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore (Attore) c/ E.R.S.U. di Catania (Datore di Lavoro – Convenuto Principale) e nei confronti dell'I.N.P.S. (Convenuto Secondario), depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro – in data 20/06/11, con il quale il ricorrente chiedeva al G.d.L. giudicante di:

- Considerare i contratti sottoscritti tra le parti - dall'1/01/2002 al 31/12/2009 - illegittimi, nulli o annullabili;
- Considerare il suddetto rapporto di lavoro – Subordinato dall'1/01/2002 al 31/12/2009;
- Somme richieste:

Differenza voci retributive	= €. 164.183,36=
<u>Trattamento di fine Rapporto</u>	= €. 13.505,32=
<u>Totale Generale</u>	= €. 177.688,68=
- Interrogatorio formale del Rappresentante legali dell'E.R.S.U. e, se occorre, ammettersi prova per testi sulle circostanze di n°33 quesiti posti (Vero è);

CHE a seguito del suddetto ricorso, il G.d.L. – Avv. Caterina Musumeci – fissava l'udienza di discussione per il 15/11/2012, disponendo che copia del ricorso e fissazione udienza, venissero notificati, a cura del ricorrente, alle controparti in causa – E.R.S.U. di Catania ed I.N.P.S., nei termini di legge;

CHE detta notifica all'E.R.S.U. di Catania veniva attuata in data 10/10/2012;

VISTA la lettera dirigenziale del 17/10/2012, prot. 5731, con la quale questa Amministrazione chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania di assumere la difesa dell'Ente avverso al suddetto ricorso n° 6689/11 promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Catania, in uno con la trasmissione della documentazione necessaria;

CONSIDERATO che nell'udienza fissata per giorno 31/10/2013 è stato espletato l'interrogatorio formale del Rappresentante legali dell'E.R.S.U., il quale non essendo a conoscenza dei fatti perché antecedenti alla sua nomina, in successiva udienza, venivano ammessi ad interrogatorio formale alcuni testi citati dal ricorrente sui n° 33 quesiti posti nel suddetto ricorso, che confermavano (Vero è) quanto dichiarato dal ricorrente;

VISTA l'allegata Sentenza Non Definitiva, R.G. 6689/11, trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CT con nota del 03/04/, prot. 2101, in uno con la comunicazione che il G.d.L. di Ct – dott.ssa C. Musumeci – nell'udienza del 26/02/2015, "con esaustiva motivazione correttamente condotta alla luce delle univoche risultanze dell'istruttoria processuale espletata, ha riconosciuto la sussistenza del diritto azionato da parte del ricorrente", per cui nel corso del rapporto di lavoro (Anni 2002/2009), non ritenendo decorrente il termine di prescrizione dei crediti retribuiti **DICHIARA** che fra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità specificate nel suddetto ricorso promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Ct,

P.Q.M.

- DICHIARA il diritto al ricorrente (Anaclerio Salvatore) alla retribuzione congrua da quantificarsi in misura pari ai minimi retributivi previsti dal C.C.N.L. per il "Personale del comparto università", in relazione alle mansioni svolte ed alle conseguenti differenze retributive, come precisate in parte motivata;
- PROVVEDERA' con separata Ordinanza l'accertamento degli importi dovuti, a mezzo di consulenza Tecnico-Contabile (CTU);
- CONDANNA l'Ente resistente al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione;
- RISERVA al definitivo ogni altra statuizione prossima udienza;

VISTA l'allegata Sentenza Definitiva N° 4529/2015 trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CT con nota del 06/11/15, prot. 14041, in uno con la comunicazione che

nell'Udienza del 29/10/15 il G.d.L. di Ct – dott.ssa C. Musumeci – “Definitivamente Pronunciando” ha accolto il ricorso del ricorrente Sig. Anaclerio Salvatore, comunicando altresì che “La pronuncia, esaustivamente motivata sulla base delle risultanze dell’istruttoria processuale espletata (Sentenza non Definitiva) e della relazione peritale disposta per la quantificazione degli impianti dovuti, appare corretta sotto il profilo giuridico”.

“Non sussistendo, pertanto, utili ragioni di gravame, si invita codesta Amministrazione a prestare sollecita ottemperanza al titolo giudiziale”

P.Q.M.

- 1) **CONDANNA** l'E.R.S.U. di CT al pagamento in favore della parte ricorrente (Anaclerio Salvatore) della complessiva somma di €. 53.183,39=, di cui €. 40.882,55 per differenze retributive ordinarie – 13[^] - lavoro straordinario ed €. 12.300,84= a titolo di T.F.R., già detratte le somme corrisposte, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito (dall'1/01/2002) sino al soddisfo;
- 2) **CONDANNA** l'E.R.S.U. di CT al pagamento in favore del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Dott. Paolo La Scola della complessiva somma di €. 450,00 , oltre I.V.A. e C.P., come per legge (Perizia peritale depositata il 27/09/15 e, ad integrazione, perizia peritale definitiva depositata il 27/10/15);
- 3) **CONDANNA** l'E.R.S.U. di CT a rifondere alla parte ricorrente le spese di liti che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 5.868,00=, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, e spese forfettarie al 15%, distratte, in favore degli Avv.ti. Alessandra Barberini e Franco Tambone, legali del ricorrente;
- 4) **CONDANNA** l'E.R.S.U. di CT a rifondere all'I.N.P.S. (Convenuto secondario) le spese di liti che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 1.775,00=, oltre I.V.A. – C.P.A. come per legge e spese forfettarie al 15%=;

Per un totale complessivo di €. 97.663,85= (ultimo aggiornamento I.S.T.A.T. del 30/10/15 per interessi e rivalutazione monetaria);

CONSIDERATO che le due suddette sentenze emesse non lasciano alcun margine di ricorso in appello, da parte di questa Amministrazione, come chiaramente dichiarato dalla stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania a seguito di nota d'accompagnamento alla trasmissione della sentenza definitiva N° 4529/2015, che così recita “Non sussistendo, pertanto, utili ragioni di gravame, si invita codesta Amministrazione a prestare sollecita ottemperanza al titolo giudiziale” ;

CONSIDERATO che il riconoscimento del debito fuori bilancio è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e che sussiste il pericolo grave di pregiudizio per ritardato pagamento da parte dell'Ente, con aggravio di ulteriori spese legali e procedurali;

VISTO il D.D.G. n° 6320 del 10/09/15 del Dirigente Generale – dott. Gianni Silvia – del Dipartimento Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2015 presentato dall'E.R.S.U. di Catania;

ACCERTATA la disponibilità economica presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente della somma di €. 81.000,00= sul cap. 204 “Spese per contenziosi e risarcimento danni” del Bilancio 2015;

CONSIDERATO che occorre impegnare l'ulteriore somma complessiva di €. 16.663,85= sul cap. 204 “Spese per contenziosi e risarcimento danni” del Bilancio 2015;

VISTA la nota dirigenziale del 30/11/15, prot. 2186, con la quale si chiedeva all'Ufficio Ragioneria di attuare una variazione di Bilancio 2015 sul cap. 204 – Spese per contenziosi e risarcimento danni” della somma complessiva di €. 16.663,85=;

VISTO l'allegato verbale consiliare n° 772/bis, nel quale il C. d. A. dell'E.R.S.U. nella seduta consiliare del 03/12/15, in prosecuzione della seduta consiliare del 26/11/15, punto 7 all'O.d.G., vagliato il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla Sentenza Definitiva N° 4529/2015 – emessa dal Tribunale di Catania – Sez. Lavoro - dott.ssa C. Musumeci – che “Definitivamente Pronunciando” ha accolto il ricorso del ricorrente Sig. Anaclerio Salvatore, Deliberava di non procedere in Appello e di riconosce il debito dovuto da

questa Amministrazione allo stesso, per l'ammontare complessivo di €. 97.663,85=, così come ripartite in sentenza;

VISTO l'impegno di spesa n° 1009 del 22/12/2015 di €. 97.663,85 sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2015, autorizzato con Decreto dirigenziale n. 1292 del 22/12/2015;

VISTA la nota del 20/01/2016, prot. 3291, trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - dott. Gianni Silvia -, con la quale, nelle more dell'adozione del Bilancio di Previsione 2016, autorizzava l'E.R.S.U. di Catania a ricorrere alla gestione provvisoria, per il tempo strettamente necessario alla suddetta adozione finanziaria;

VISTA l'allegata nota, ns. prot. 1518 del 19/02/16, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, dietro precisa richiesta di quest'Ente del 02/02/16 prot. 1180, chiariva, in forza delle suddette due sentenze, che questa Amministrazione debba versare all'I.N.P.S. sia i contributi previdenziali dovuti per legge, in base alle differenze retributive da corrispondere al ricorrente, sia rifondere all'INPS le spese legali sostenute;

CONSIDERATO che per poter procedere ai pagamenti del risarcimento danni contrattuali al Sig. Anaclerio Salvatore, occorre anche quantificare, nella loro ripartizione, le somme previdenziali dovuti per legge;

VISTA la nota del 25/02/16, prot. 1654, con la quale questa Amministrazione chiedeva all'I.N.P.S. di comunicare le modalità di pagamento, nonché il conteggio analitico dei pagamenti dei contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione dovuti;

CONSIDERATO che i pagamenti devono essere effettuati in forma disgiunta, così come disposto dal G.d.L. con Sentenza Definitiva N° 4529/2015;

VISTO il Decreto direttoriale n° 80 del 29/02/2016 di €. 468,00 a favore dott. Paolo La Scola, per la liquidazione delle spese della Perizia peritale, in qualità di C.T.U. designato nella suddetta vertenza;

VISTO il Decreto direttoriale n° 339 del 20/05/2016 di €. 2.041,25 a favore dell'I.N.P.S. di Catania per la liquidazione delle spese procedurali e legali, come da Sentenza Definitiva N° 4529/2015;

VISTO il Decreto direttoriale n° 428 del 27/06/2016 di €. 8.562,08=, a favore degli Avv.ti Alessandra Barberini e Franco Tambone, per il pagamento, nella misura del 50% cadauno, delle spese legali, così come riconosciuti nella sentenza n° 4529/2015;

CONSIDERATO che con allegata PEC dell'1/07/16, prot. 4776, lo Studio Legale Avv.ti Alessandra Barberini e Franco Tambone, a seguito di più richieste da parte di questa Amministrazione, comunicava i dati necessari del loro assistito, per poter procedere al pagamento del risarcimento contrattuale al Sig. Anaclerio Salvatore;

VISTA l'allegata nota del 20/06/16, prot. 4444 trasmessa dal Resp.le U.O. Gestione del Credito dell'I.N.P.S. con la quale comunicava a quest'Ente che, per i periodi non prescritti in sentenza - Settembre 2007 / Dicembre 2009 - il debito complessivo dovuto al suddetto Istituto ammonterebbe a complessivi €. 42.165,98=, di cui €. 29.746,91 quali contributi dovuti ed €. 12.419,07 per sanzioni determinate ai sensi dell'Art. 116, comma 8, lett. a), L. n° 388/2000=;

VISTA l'ulteriore allegata nota del 20/07/16, prot. 5323/U, trasmessa da questa Amministrazione all'I.N.P.S. con la quale si chiede di rideterminare le suddette somme, in virtù del fatto che, per il suddetto periodo non prescritto in sentenza, erano già stati pagati i contributi previsti per legge al sig. Anaclerio Salvatore quale Co.Co.Co., allegando a riprova di ciò le denunce EMens e le schede riepilogative degli avvenuti pagamenti;

CONSIDERATO che, nelle more della risposta da parte dell'I.N.P.S. sulla rideterminazione delle somme contributive effettivamente dovute all'Istituto, non può più rimandarsi il pagamento, almeno in acconto, delle somme di risarcimento contrattuale dovute al Sig. Anaclerio Salvatore per gli anni 2002/2009, come disposto nella suddetta sentenza N° 4529/2015, onde evitare ulteriori pagamenti di spese moratorie;

CONSIDERATA l'urgenza;

DECRETA

- ART. 1 - L'Ufficio di Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di €. 53.183,39 (euro cinquantatremilacentotantatre/39), di cui €. 40.882,55 per differenze retributive ordinarie - 13[^] - lavoro straordinario ed €. 12.300,84= a titolo di T.F.R., già detratte le somme corrisposte, a favore del Sig. Anaclerio Salvatore, nato a Palermo l'8/10/1943 e residente a Catania alla via Antonino Ferrarotto n. 12/a, C.F. NCLSVT43R08G273H - a mezzo b. b. sulle coordinate IBAN IT07 Po76 0116 9000 0001 0870 905, presso la Banca Poste Italiane, come da allegata PEC, per il pagamento in acconto, del risarcimento contrattuale - Anni 2002/2009 -, riconosciuto in Sentenza Definitiva N° 4529/2015, passata in giudicato, nelle more del pagamento a saldo, dei contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S. per il periodo non prescritto e ripartiti per legge, in compensazione, della parte dovuta dal ricorrente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria spettante come da sentenza;
- ART. 2 - La spesa complessiva di €. 53.183,39 graverà sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2016 - Gestione Residui - giusto impegno di spesa n° 1009 del 22/12/2015, autorizzato con Decreto dirigenziale n. 1292 del 22/12/2015;
- ART. 3 - Il suddetto provvedimento sarà trasmesso alla Procura Generale della Corte dei Conti di Palermo per gli adempimenti di Legge. =

Catania li,



Servizio Contenzioso
(Resp.le Sig. Marino Salvo)



IL DIRETTORE
(dott. Valerio Caltagirone)